



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot. N.165/ATL/MM/I

Roma, 26 NOV. 2010

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Procura Nazionale Antimafia

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali presso le Corti di Appello

UP2002.1.05		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 6674 - E 27 NOV. 2010		
DOR AA. 29.	CC	R/UO
Funzione	Macroattività	Attività
Sottofascicoli		

e, p.c. Call Center

LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996, come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006.

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo su la L. 4 novembre 2010, n. 183 - c.d. collegato lavoro - pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 2010, n. 262, in vigore dal 24 novembre, che ha innovato in materia di comunicazioni obbligatorie nel settore della pubblica amministrazione.

In base alle nuove disposizioni, contenute nell'art.5 "Adempimenti formali delle pubbliche amministrazioni" che ha modificato l'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996 nonché l'art.4 bis del d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181, i tempi per l'effettuazione delle comunicazioni al servizio competente sono dilatati in quanto le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione al Centro per l'Impiego competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro. L'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese

precedente.

Si conferma che rimangono a carico degli uffici giudiziari le comunicazioni relative alle assunzioni, cessazioni e trasformazione oraria del rapporto di lavoro, come già indicato nella circolare, stesso oggetto, di questa Direzione Generale Prot. N. 103/1(A)/951/AP/MM/I del 12.06.2008.

Si rammenta infine che l'obbligo di effettuare le comunicazioni si costituisce in capo al responsabile della gestione del personale o alla persona individuata quale responsabile del procedimento e che la mancata osservanza delle disposizioni in tema di comunicazioni obbligatorie comporta l'applicazione, al datore di lavoro, e quindi al dirigente responsabile, delle sanzioni previste nell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Si invitano le Corti di Appello e le Procure Generali a trasmettere la presente nota a tutti gli Uffici del Distretto.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Luigi Birritteri
Capo Dipartimento

